



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell'articolo 5 della LR 14/2020.

A) Spese per Sentenza esecutiva n° [REDACTED] del Tribunale di [REDACTED] in accoglimento dell'opposizione di [REDACTED].

B) Spese per Sentenza esecutiva n° [REDACTED] del Giudice di Pace di [REDACTED].

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 4*”) e, in particolare l'art. 73 che, in materia di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, così stabilisce:

“**1.** Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b); d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta”;

- la Legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (recante “*Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed*

indifferibili”) e, in particolare, l’art. 5 con cui si dispone, al comma 1, che “1. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), così come modificato dall’articolo 38-ter, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, imputabili al bilancio regionale, provvede la Giunta regionale nei modi e termini di legge”, ed al comma 2 che “La deliberazione adottata dalla Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti del comma 1, deve essere comunicata alla Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale”;

- la legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)”;

- la Legge Regionale 20 gennaio 2021, n. 2, “Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”;

PREMESSO che:

Sentenza esecutiva n° [REDACTED] del Tribunale di [REDACTED]

- con verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 06/2016 del 27.10.2016, notificato in data 15.11.2016, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato del Comando Stazione di Torricella Sicura, il giorno 20.9.2016 hanno accertato in località Cona Faiete del comune di Rocca Santa Maria l’infrazione di “Taglio bosco ceduo in periodo di chiusura”, per violazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ex art. 10 del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l’applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267) così come richiamato dall’art. 85, comma 1, della L.R. 3/2014, commessa [REDACTED] (trasgressore) nato a [REDACTED] e residente [REDACTED];
- con nota RA/76618/18 del 16.3.2018 il Dipartimento Agricoltura -Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Est – DPD024- avvisava [REDACTED] che in mancanza dell’avvenuta oblazione si sarebbe provveduto all’emissione di provvedimento ingiuntivo di pagamento ex art. 18, comma 2, della L. 689/1981, con ricalcolo dell’importo della sanzione, senza i benefici in riduzione, e con addebito delle spese di notifica;
- con Ordinanza Ingiunzione n° RA/266650/20 del 14.9.2020, non essendovi stato riscontro dell’avvenuto pagamento e ritenuto fondato l’accertamento, il Dipartimento Agricoltura - Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Est – DPD024- ha ingiunto il pagamento della somma di € 2.350,00 (duemilatrecentocinquanta/00) [REDACTED];
- con ricorso depositato in data 9.11.2020 (n° RG [REDACTED]) il [REDACTED] si opponeva all’Ordinanza Ingiunzione RA/266650/20 del 14.9.2020 chiedendone l’annullamento;
- con Sentenza n° [REDACTED], notificata il [REDACTED], il Tribunale di [REDACTED] accoglieva l’opposizione [REDACTED] annullando l’Ordinanza di Ingiunzione n° RA/266650/20 del 14.9.2020 condannando la Regione alla refusione delle spese di lite;

CONSIDERATO che il Tribunale di [REDACTED], con la suddetta Sentenza n° [REDACTED], ha liquidato in favore dell’opposto, quale refusione delle spese di lite la somma di € 1.179,00;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- con Atto di Precetto del [REDACTED], notificato a questo Ente in data [REDACTED] (acquisito al protocollo n° RA/523242 del [REDACTED]), veniva intimato dal legale [REDACTED] il pagamento della somma di € 1.547,04;
- alla predetta somma di € 1.547,04 devono aggiungersi ulteriori importi concernenti la Cassa Previdenziale, l’IVA, gli interessi legali alla data di maturazione del saldo, le spese UNEP, le spese

di registrazione atti, con la conseguenza che la somma costituente il debito fuori bilancio derivante dalla suddetta sentenza n. 492/2021 dell'11.5.2021 e da riconoscere ai sensi del combinato disposto dell'art. 73 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 118/2011 e dell'articolo 5 della L. R. n. 14/2020 è pari a complessivi € 2.627,30;

B) Spese per Sentenza esecutiva n° [REDACTED] del Giudice di Pace di [REDACTED].

CONSIDERATO che:

- il [REDACTED] con atto di citazione notificato in data [REDACTED] ha citato in giudizio la Regione Abruzzo per la morte e successiva dispersione di n° 31 ovini adulti meticci e n° 5 montoni causati da attacchi notturni di lupi nel periodo del mese di settembre 2015;
- la Regione Abruzzo, costituitasi in giudizio ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in favore [REDACTED] territorialmente competente. Nel merito, ha asserito l'infondatezza della richiesta [REDACTED] evidenziando che lo stesso non aveva individuato il comportamento colposo della Regione Abruzzo in relazione al danno sopra descritto. Inoltre, la Regione Abruzzo, ha richiesto che in caso di riconoscimento di un obbligo ristoro a proprio carico fosse contenuto al minimo per carenza di prove, e comunque entro i limiti derivanti dall'applicazione della legge Regionale n. 10/2003, art. 4. - Conclusa l'istruttoria la causa è stata assunta in decisione;
- in merito alla tesi di legittimazione passiva, sostenuta dalla Regione Abruzzo, la stessa è stata rigettata in quanto il Giudice di Pace di [REDACTED], ha sostenuto che: *"i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione di responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge 157/1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Nell'azione del risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, a norma dell'art. 2052 del c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica anche se svolte per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari da altri enti..."*;
- dalla prova testimoniale sostenuta dal [REDACTED], Veterinario ufficiale della ASL di [REDACTED], è emerso che lo stesso aveva accertato il decesso degli ovini provocato da lesioni presumibilmente riferite ad attacchi da lupi. La suddetta prova testimoniale ha trovato riscontro nella certificazione ASL [REDACTED] relativa al mese di settembre 2015, prodotta in giudizio;
- il Giudice in accoglimento delle tesi [REDACTED], con sentenza n. [REDACTED], ha condannato la Regione Abruzzo al pagamento in favore dello stesso [REDACTED] della complessiva somma di € 4.060,00 oltre interessi legali dal giorno 18/09/2020 al saldo effettivo quale risarcimento del danno subito per la morte di 29 ovini;
- il Giudice ha stabilito inoltre il pagamento da parte della Regione Abruzzo a favore del ricorrente delle spese di lite complessivamente liquidate in € 655,50 (di cui € 570,00 per compensi professionali ed € 85,50 per rimborso spese forfettarie 15%) oltre CAP e IVA come per legge, per un totale complessivo dovuto di € 831,70, disponendo ,altresì, che le spese legali corrisposte dalla Regione Abruzzo fossero successivamente trasferite, a cura del ricorrente, allo Stato, essendo stato ammesso [REDACTED] al Patrocinio a spese dello Stato;
- pertanto l'importo complessivo costituente il debito fuori bilancio derivante dalla suddetta sentenza n. 231/2021 e da riconoscere ai sensi del combinato disposto dell'art. 73 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 118/2011 e dell'articolo 5 della L. R. n. 14/2020 è pari a complessivi € 4.892,70;

CONSIDERATO, altresì, che:

- avendo la Giunta Regionale con gli atti deliberativi nn. 1043/2015 e 187/2017 attribuito ai singoli uffici di dipartimento la gestione, per le rispettive competenze, di procedimenti giudiziari afferenti le procedure sanzionatorie non attribuibile all'Avvocatura Regionale, dovendo così il Dipartimento Agricoltura provvedere anche agli iter procedurali che ne derivano;
- con DGR n° 814 del 13/12/2021 è stata approvata la variazione di bilancio avente ad oggetto: <<Variazione compensativa in diminuzione dal cap. 111412, art. 5 "spese per la gestione e il miglioramento attività vivaistico-forestale L.R. 28/1194, art.12 -utenze e canoni-" e 6 "spese per la gestione e il miglioramento attività vivaistico-forestale L.R. 28/1194, art.12 – utilizzo beni di terzi" e aumento sul cap. 101534 denominato "Spese per il riconoscimento del debito fuori bilancio gestito dal Dipartimento competente in materia di agricoltura">>;

RITENUTO necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 73 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 118/2011 e dell'articolo 5 della L.R. 14/2020, per il complessivo importo di € 7.520,00, derivante da:

- Sentenza n° [REDACTED] del Tribunale di [REDACTED] per il complessivo importo di € 2.627,30;
- Sentenza esecutiva n° [REDACTED] del Giudice di Pace di [REDACTED] per il complessivo importo di € 4.892,70;

RILEVATO che per i citati titoli si è provveduto a redigere il **modello "C"** - *ricognizione Debiti Fuori Bilancio*- e il **modello "G"** – *attestazione di entrata e di spesa alla proposta di deliberazione regionale*, che vengono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che gli importi oggetto di riconoscimento *ex art. 73*, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 118/2011 nonché art. 5 L.R. n. 14/2020 e di cui alla presente deliberazione, afferiscono a quanto disposto da:

- Sentenza n° [REDACTED] dell' [REDACTED] del Tribunale di [REDACTED] per il complessivo importo di € 2.627,30;
- Sentenza esecutiva n° [REDACTED] del Giudice di Pace di [REDACTED] per il complessivo importo di € 4.892,70;

DATO ATTO che la Direttrice del Dipartimento attesta la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione ai sensi degli articoli 23 e 24 della L.R. n. 77/1999;

SU PROPOSTA dell'Assessore preposto alle Politiche dell'Agricoltura, Caccia e Pesca, Parchi e Riserve naturali, Sistema Idrico e Ambiente;

A VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e condivise:

- 1) **di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 118/2011 e dell'articolo 5 della L.R. 14/2020, derivante da:
 - Sentenza n° [REDACTED] dell' [REDACTED] del Tribunale di [REDACTED] per il complessivo importo di € 2.627,30;

- Sentenza esecutiva n° [REDACTED] del Giudice di Pace di [REDACTED] per il complessivo importo di € **4.892,70**;
- 2) **di dare atto** che la presente deliberazione è corredata dei seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - *Allegato C* - ricognizione Debiti Fuori Bilancio;
 - *Allegato G* - attestazione di entrata e di spesa alla proposta di deliberazione regionale;
 - 3) **di dare atto**, altresì, che gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente atto, pari a **complessivi € 7.520,00**, trovano copertura finanziaria mediante prelevamento:
 - 4) Variazione compensativa in diminuzione dal cap. 111412, art. 5 “spese per la gestione e il miglioramento attività vivaistico-forestale L.R. 28/1194, art.12 –utenze e canoni” e 6 “spese per la gestione e il miglioramento attività vivaistico-forestale L.R. 28/1194, art.12 – utilizzo beni di terzi” e aumento sul cap. 101534 denominato “Spese per il riconoscimento del debito fuori bilancio gestito dal Dipartimento competente in materia di agricoltura”;
 - 5) **di dare atto** che gli importi oggetto di riconoscimento *ex art. 73, comma 1, lettera a)* del D. Lgs. 118/2011 nonché art. 5 L.R. n. 14/2020 e di cui alla presente deliberazione, afferiscono a quanto disposto nelle sentenze sopra richiamate nonché dall'Atto di Precetto del 16.11.2021;
 - 6) **di trasmettere** il presente atto alla Commissione di Vigilanza del Consiglio Regionale.

L'Estensore
Dott. Luigi De Angelis
Firmato elettronicamente

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Gaetano Di Giuseppe
firmato elettronicamente

(firma)

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Elvira Di Vitantonio
firmato digitalmente

(firma)

La Direttrice Regionale
Dott.ssa Elena Sico
firmato digitalmente

(firma)

Il Componente la Giunta
Emanuele Imprudente
firmato digitalmente

(firma)

=====
Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta
Marco Marsilio
firmato digitalmente

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)